

Codice A1816B

D.D. 22 giugno 2020, n. 1607

Demanio idrico fluviale. Pratica CN PO 852. Concessione demaniale breve per l'installazione di un ponteggio temporaneo per tinteggiatura fabbricato, nel torrente Cevetta, nel comune di Ceva (CN). Richiedente: geom. Iannello Francesco, Amministratore pro-tempore del condominio Bertola, sito in Ceva, via XX Settembre n. 4-6.



ATTO DD 1607/A1816B/2020

DEL 22/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica CN PO 852. Concessione demaniale breve per l'installazione di un ponteggio temporaneo per tinteggiatura fabbricato, nel torrente Cevetta, nel comune di Ceva (CN).

Richiedente: geom. Iannello Francesco, Amministratore pro-tempore del condominio Bertola, sito in Ceva, via XX Settembre n. 4-6.

In data 10/06/2020 (ns. prot. n. 28302/A1816B) il geom. Iannello Francesco, Amministratore pro-tempore del condominio Bertola sito in Ceva, via XX Settembre n. 4-6, ha presentato istanza di concessione demaniale breve, per l'occupazione di un'area demaniale per l'installazione di un ponteggio temporaneo di di dimensione 17 m x 1,50 m, necessario per la tinteggiatura di un fabbricato, nel torrente Ceveta, in comune di Ceva (CN) così come evidenziato negli elaborati progettuali, firmati dal geom. Francesco Iannello, allegati all'istanza medesima.

Con nota prot. n. 29547/A1816B del 15/06/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/2014.

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione temporanea ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Preso atto che il ponteggio temporaneo verrà utilizzato per eseguire lavori di tinteggiatura di un fabbricato.

Ritenuto che l'opera temporanea risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Cevetta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il cantiere dovrà essere interdetto al personale impiegato nella realizzazione dei lavori, in occasione di condizioni meteorologiche avverse;
- in occasione di elevato rischio idrogeologico ed idraulico con possibili innalzamenti idrometrici si dovrà provvedere, quale misura gestionale di prevenzione, allo smontaggio del ponteggio e al suo allontanamento dall'alveo del torrente Cevetta; le informazioni nel merito dovranno essere assunte direttamente dalla ditta esecutrice dei lavori;

- in corso di evento di piena dovranno essere adottate idonee misure gestionali finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera, delle aree circostanti e a salvaguardia della pubblica incolumità; in particolare dovrà sempre essere assicurata la disponibilità in cantiere di personale e mezzi, per eventuali interventi in alveo che dovessero rendersi necessari per rimuovere ostacoli al libero deflusso delle acque.

Dato atto che non è stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore, causa emergenza sanitaria Covid-19i.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000
- viste le L.R. n. 12/2004
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- Vista la L.R. 23/2008, art. 17

determina

di concedere al geom. Iannello Francesco, Amministratore pro-tempore del condominio Bertola, sito in Ceva, via XX Settembre n. 4-6, l'occupazione di un'area demaniale, con la realizzazione di un ponteggio temporaneo di dimensioni 17 m x 1,15 m (altezza circa 16,5 m) nel torrente Cevetta, nel comune di Ceva (CN) per consentire lavori di tinteggiatura di un fabbricato.

L'opera dovrà essere realizzata così come indicato sugli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, che si restituiscono vistati al richiedente.

Di accordare la concessione a titolo precario per 14 (quattordici) giorni a far data dalla presente determinazione.

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

L'eventuale il materiale di risulta proveniente da possibili modesti scavi o preparazione del piano di posa del ponteggio, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della zona interessata dall'opera da realizzarsi e non potrà in alcun modo essere asportato senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

Il cantiere/ponteggio dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; resta a carico della Società l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua.

La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione regionale concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché l'opera sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del torrente Cevetta, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i. .

Il soggetto autorizzato a scadenza della concessione, dovrà rimuovere il ponteggio concesso e ogni altra opera eventualmente eseguita durante i lavori e ripristinare perfettamente la sezione di deflusso al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, inviando comunicazione scritta a questo Settore.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe